



COMUNE DI VARALLO POMBIA Provincia di Novara

Via Simonetta n. 3, Cap. 28040

Partita IVA - Codice Fiscale 00366270031

tel. 0321 – 95355 *sub. 4 int. 4*; fax 0321 - 95182

ambiente@comune.varallopombia.no.it

CONCESSIONE DEL DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA NELLE ACQUE DEL FIUME
TICINO - PERIODO 2017 - 31 Dic. 2017

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

- Art.1** Il Comune di Varallo Pombia con sede in Varallo Pombia (No) – Via Simonetta n. 3, P.IVA - C.F. 00366270031, in persona del Responsabile dell'area tecnico ambientale, Geom. Carlo Minello, a ciò autorizzato con deliberazione della G.C. n.____, esecutiva ai sensi di legge, nel seguito indicato con il termine **“CONCEDENTE”**, concede a _____ C.F./P.IVA _____ con sede legale in _____, nella persona di _____ nato/a _____ il _____, in qualità di _____, nel seguito indicato in il termine di **“CONCESSIONARIO”**, il diritto esclusivo di pesca nelle acque del Fiume Ticino a partire dal confine con il Comune di Castelletto S. Ticino fino al confine a monte del mappale n. 75 del Fg. 10 per il periodo 2017 – 31 Dic. 2017;
- Art. 2** **La concessione scade il 31 Dicembre 2017 e non è tacitamente rinnovabile.**
- Art. 3** Il canone è stabilito in annui **Euro,00** (*diconsi euro...../00*) relativo alla stagione di pesca, oltre IVA di legge e sarà rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT del costo della vita (percentuale di incremento o decremento al mese di Dicembre rispetto al medesimo mese dell'anno precedente). **Il canone dovrà essere pagato entro il 31 maggio, rimossa** qualsiasi eccezione, e ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale od amministrativa sopra qualsiasi pretesa del concessionario medesimo.
- Art. 4** La consegna della zona in cui si esercita la pesca sopra descritta si intende fatta con l'avvenuta verifica, da parte del Comune di Varallo Pombia dei seguenti adempimenti da parte del Concessionario:
- a) costituzione di garanzia di cui al successivo art. 21;
 - b) sottoscrizione e registrazione con spese a carico del concessionario del contratto di concessione.
- Art. 5** Il Concessionario potrà rescindere il contratto con comunicazione scritta che dovrà pervenire al Concedente almeno 6 (*sei*) mesi prima dell'apertura annuale della pesca.
- Art. 6** Il concedente si riserva la facoltà di revocare la concessione in qualunque momento, previa verifica e conseguente contestazione al concessionario, nel caso di mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite.
- Art. 7** Il concedente ha altresì facoltà di revocare la concessione quando lo richieda l'interesse pubblico, con il preavviso di mesi 6 (*sei*) senza che il concessionario

abbia diritto ad indennità o compenso di sorta, salvo il rimborso degli interventi ittici e spese effettuati.

- Art. 8** Il concessionario si obbliga a sollevare il Concedente da ogni molestia di terzi in dipendenza dell'esercizio della propria concessione, esclusa ogni azione di garanzia o chiamata verso l'amministrazione e salva la facoltà di intervenire se lo riterrà conveniente.
- Art.9** Il concessionario non può eseguire alcuna opera o comunque alterare il regime idraulico delle acque senza averne ottenuta autorizzazione scritta dall'Amministrazione competente, ed anche in seguito a tale autorizzazione egli solo è responsabile di qualunque danno che in conseguenza delle opere o per suo atto e fatto avessero a subire beni pubblici o privati, dovendo in tutti i casi il Comune di Varallo Pombia restare esonerato da ogni responsabilità nella più ampia forma.
- Art.10** Il Concessionario non potrà cedere la concessione, né associarsi ad altri, né subconcederla in tutto od in parte senza l'autorizzazione del Concedente. Nel caso venga rilasciato tale permesso il concessionario rimane sempre responsabile verso l'Amministrazione concedente non solo del pagamento del canone alle fissate scadenze, ma anche dell'esecuzione di tutti gli altri obblighi stabiliti nel presente atto di concessione e per l'intera sua durata.
- ART.11** Il Concessionario è tenuto ad osservare nell'esercizio della pesca le vigenti disposizioni legislative e regolamentari della pesca, sulle acque pubbliche, sull'igiene e sulla sicurezza pubblica, come pure le disposizioni legislative e regolamentari che intervenissero in seguito alle stesse materie, nonché tutte le altre disposizioni vigenti o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sia nell'interesse della pesca e dell'acqua coltura, sia in quello dei servizi idraulici ed altri servizi pubblici.
- Art. 12** Il concessionario è obbligato ad adottare tutti i provvedimenti atti a conservare la pescosità nel tratto del corso d'acqua avuto in concessione ed in particolare ha l'obbligo di eseguirvi annualmente le semine nel rispetto del "Piano di Ripopolamento Ittico" adottato dall' Ente di Gestione delle aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore , e di darne comunicazione al Comune oltre che agli Enti indicati nel Piano stesso.
Tutto il materiale da ripopolamento dovrà provenire da zone o da allevamenti riconosciuti indenni ai sensi del D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148 <<*Attuazione della [direttiva 2006/88/CE](#) relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.*>> o da incubatoi di valle siti all'interno dello stesso bacino del corso d'acqua .
- Art.13** Fermo restando l'obbligo fatto al Concessionario dal precedente art. 12 in relazione alla conservazione della pescosità del tratto di fiume, qualora l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, in applicazione del "Piano di Ripopolamento Ittico" non richieda/autorizzi nell'anno solare, alcuna operazione di semina, il Concessionario si impegna ad eseguire, in alternativa all'operazione di semina, ulteriori interventi di manutenzione/pulizia della riva e della pista ciclabile di cui al successivo art. 21.
- Art.14** Le singole semine saranno eseguite e documentate fatte secondo le indicazioni riportate nel "Piano di Ripopolamento Ittico" adottato dall'Ente di Gestione delle

Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore. Ogni spesa inerente le semine medesime, ivi comprese quelle relative alla certificazione sanitaria, sono a totale carico del Concessionario.

Art.15 Nel caso di inadempienza sia parziale che totale agli obblighi delle semine, di cui all'art.13 del presente disciplinare, il concedente procederà a far eseguire le semine stesse. In tal caso il relativo costo, aumentato dalle spese e da una penalità pari al 50% dell'importo stesso, dovrà essere soddisfatto dal Concessionario.

Art.16 Il Concessionario dovrà, alla fine della campagna ittiogenica, presentare al Concedente un rapporto sintetico delle operazioni eseguite e dei risultati ottenuti. Sarà altresì tenuto a presentare la statistica annuale della produzione ittica del tratto d'acqua avuto in concessione.

Art.17 E' fatto divieto al concessionario di introdurre nelle acque a lui concesse nuove specie di pesci senza l'autorizzazione dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.

Art.18 Eventuali recuperi di pesce potranno essere effettuati esclusivamente secondo le norme vigenti.

Art.19 Il Concedente si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento tutti i controlli ritenuti necessari per accertare che il pesce immesso sia idoneo ed esente da malattie.

Art.20 Per tutto il tratto del corso d'acqua dato in concessione, il Concessionario è obbligato a collocare idonee tabelle ad una distanza di m. 50 l'una dall'altra o comunque in modo che le tabelle siano visibili ad ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue. Il concessionario è obbligato, durante tutto il periodo di validità della concessione, a provvedere a proprie spese alla manutenzione dei segnali predetti, ad aumentarne il numero e variarne l'ubicazione dietro semplice richiesta del concedente.

Di stabilire che con la Concessione dei diritti di pesca dovrà essere affidato al Concessionario l'onere di effettuare la manutenzione/pulizia della riva del Fiume Ticino in corrispondenza di alcuni tratti della Via Panoramica, consistente negli interventi di seguito descritti:

- a) in Via Panoramica - a partire dal cabina del pozzo dell'acquedotto fino allo scaricatore di Linosa, taglio per il contenimento della vegetazione (*rami, rovi, ecc.*) che si protendono da entrambi i lati della pista ciclabile, con rimozione del materiale tagliato e l'eliminazione di qualsiasi situazione di impedimento al transito sulla strada stessa, la manutenzione della siepe e del manto erboso ove esistente (taglio siepe, taglio erba) con rimozione del materiale tagliato;
- b) in Via Panoramica - in zona "Rame", taglio per il contenimento della vegetazione (*rami, rovi, ecc.*) che si protendono da entrambi i lati della pista ciclabile, con rimozione del materiale tagliato e l'eliminazione di qualsiasi situazione di impedimento al transito sulla strada stessa, il taglio dell'erba e della vegetazione infestante la spiaggia e le aree lungo il fiume poste fra la Via Panoramica e la riva, accessibili dalla Via Panoramica (*circa 200 m. complessivi dalla spiaggia di Ramè compresa, a risalire verso l'imbocco del canale Regina Elena*);

Art.21 A garanzia del Concedente e di tutti gli obblighi assunti, il Concessionario provvederà a costituire idonea cauzione, anche in forma di fidejussione bancaria od assicurativa, pari ad un'annualità del canone convenuto con scadenza tre mesi successivi al termine dell'affidamento, sempre che gli obblighi assunti siano stati regolarmente compiuti.

La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta da parte del Comune di Varallo Pombia.

Lo svincolo della fidejussione potrà avvenire esclusivamente a seguito di comunicazione scritta di svincolo, da parte di questo Ente al fidejussore. ____
Ritardandosi il pagamento del canone annuo oltre il termine fissato dal precedente art. 3 o nel caso che l'Amministrazione concedente sia costretta, per inosservanza del Concessionario, a procedere alla semina annuale di cui all'art.15 senza che il Concessionario abbia corrisposto le somme addebitategli, il concedente avrà senz'altro diritto di incamerare la cauzione sino alla concorrenza del suo credito. Il Concessionario dovrà reintegrare il deposito stesso entro trenta giorni dalla notifica dell'avvenuto incameramento, sotto pena, in caso di inadempimento, della immediata decadenza della concessione.

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le polizze rilasciate da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, devono essere accompagnate da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell' Istituto di credito o dell'assicurazione o dalla società di intermediazione finanziaria, corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore o con firma autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (ovvero secondo la legislazione dello Stato di residenza), attestante dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale Io stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, da compilare secondo le indicazioni contenute nel seguente modello:

*"Il sottoscritto nato a..... il , sottoscrive
nel la sua qualità di..... dell' Assicurazione/Istituto bancariocon
sede invia n , in forza di
procura (o altro) in data , n..... di repertorio, Notaio Dott."
Inoltre:*

*qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria
dovrà essere documentato o dichiarato che quest'ultimo è iscritto nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del Dlgs.n.385/93 e che svolge in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del
Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica;*

Art.22 - Qualora il concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti col presente atto di concessione, il concedente potrà, previa diffida da notificare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dichiarare la decadenza della concessione, con liberazione dal canone al termine dell'annualità in corso. In tal caso il Concedente potrà procedere al nuovo collocamento della riserva.

Art. 23 Terminata la concessione si procederà alla riconsegna dei tratti di cui all'art. 1 mediante sopralluogo del personale di Polizia Municipale del Comune unitamente ad appartenenti al Servizio Caccia e Pesca della Provincia di Novara.

Art. 24 Per tutti gli effetti del presente atto, il Concessionario elegge domicilio a
_____ presso _____

Art. 25 Il presente atto, ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 lett. b) e dall'art. 4 della Tariffa Part. 2 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 e s.m. e i., sarà registrato soltanto in caso d'uso. In caso di registrazione tutte le spese e tasse (compresi i diritti di segreteria) in dipendenza del presente atto di concessione, sono a carico del Concessionario.

Art. 26 Il concessionario dovrà provvedere, a promuovere e coordinare la vigilanza sulla pesca attraverso personale dipendente e volontario in possesso di prescritti requisiti, ed adotterà tutti i provvedimenti di propria competenza contro i pescatori che violino le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pesca.

Varallo Pombia 24 Mar. 2017

 *Il Responsabile
dell'Area Tecnico-Ambientale
Geom. Carlo Minello*